

Relazione della I Commissione permanente

affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio

(Seduta del 7 settembre 2015)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: MIRCO CARLONI

sulla proposta di legge n. 1

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Busilacchi, Giacinti, Minardi, Giancarli, Talè

presentata in data 13 luglio 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1***(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) da ultimo modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire dei rimborsi previsti da questo articolo, possono utilizzare le sedi degli uffici della Regione nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

2. La deliberazione indicata al comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, introdotto dall'articolo 1 di questa legge, assicura il rispetto di quanto previsto al comma 1.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) da ultimo modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire dei rimborsi previsti da questo articolo, possono utilizzare le sedi **degli uffici e i locali** della Regione nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale **d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

Identico